

# CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE E BAMBOLE GIOCATTOLI

Il giorno 28 maggio 2009, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Marghera - Venezia,

tra

la **Confartigianato del Veneto**, rappresentata dal presidente Claudio Miotto, dal presidente regionale di categoria Giuliano Secco con l'assistenza del segretario regionale Luciano Braga, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e di Oscar Rigoni funzionario dell'ufficio medesimo;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dai dirigenti regionali CNA Federmoda Toniazzo Rosanna e Fabris Cinzia assistiti dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la **Femca- CISL** rappresentata dal sig. Angelo Levorato

la **Filtea - CGIL** rappresentata dal sig. Stefano Facin

la **Uilta- UIL** rappresentata dal sig. Giannino Rizzo

è stato stipulato il seguente contratto regionale di lavoro

Premessa:

- Vista la stipula dell'accordo interconfederale che ha dettato le nuove regole del sistema contrattuale dell'artigianato
- Considerata la sigla del contratto nazionale avvenuta il 10 gennaio 2008;
- Considerato che l'applicazione della decontribuzione avverrà sulla base della Legge 247/07 che prevede specifica autorizzazione da parte dell' INPS.
- Tenuto conto che l'efficacia economica dell'integrativo del 30 giugno 2008 si concluderà in data 31 maggio 2009 ed e' volontà delle parti non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria.

Le parti hanno convenuto quanto segue.

## ① PROROGA DELL'EFFICACIA

Viene prorogata l'efficacia del contratto integrativo regionale di lavoro del 30 giugno 2008 per il settore tessile abbigliamento calzaturiero e bambole giocattoli fino a tutto il 30 giugno 2010, eccezion fatta delle clausole in tema di EET.

## ② ISTITUZIONE DELL'EET

Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale di settore che sarà erogato a decorrere dal **1 gennaio 2010 e sino al 30 giugno 2010**. Tale elemento è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità con le caratteristiche di cui all'art.1 c. 67 legge 247 del 24/12/2007 e Decreto Interministeriale 07 maggio 2008 collegato all'andamento produttivo del settore tessile abbigliamento calzaturiero e bambole giocattoli, relativamente al periodo di riferimento **maggio 2009 - ottobre 2009** e nelle misure mensili/orarie sottoindicate in Euro:

LIVELLI	Quota EET mensile dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010	Quota EET oraria dal 1° dicembre 2010 al 30 giugno 2010
6° S	34,30	0,19827
6°	30,77	0,17786
5°	26,40	0,15260
4°	22,87	0,13220
3°	20,85	0,12052
2°	19,00	0,10983
1°	16,81	0,09717

L'elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità sopra indicate solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo:

- numero di imprese non inferiore del 10% rispetto al numero di imprese del periodo precedente (maggio 2008 – ottobre 2008) a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero lavoratori non inferiore al 20% rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente (maggio 2008 – ottobre 2008) a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero di ore medie di sospensione non superiori a 180 ore annue per dipendente nel periodo di riferimento (maggio 2008 – ottobre 2008)- fonte EBAV.

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che nel periodo di riferimento:

- abbiano effettuato più di 400 ore medie di sospensione per lavoratore e le stesse al 31 dicembre 2009 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2008.

L'EET viene erogato per tutte le ore effettivamente lavorate a tutti i dipendenti in forza nel settore artigiano del tessile abbigliamento calzaturiero e bambole giocattoli (ad eccezione dei lavoratori a domicilio) a decorrere **dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010**, con le seguenti specifiche:

- ferme restando le regole di cui sopra l'EET non è erogato nel periodo di contratto di inserimento ma inizierà ad essere corrisposto a tali lavoratori nel mese in cui avviene la loro conferma a tempo indeterminato. A tale riguardo il contratto di inserimento è considerato utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale nel periodo di riferimento.

- agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, ma contribuendo comunque all'andamento complessivo del settore, come condizione di miglior favore sarà riconosciuto l'EET, nella misura del 70% dell'importo spettante all'operaio del livello "2°" (€ 13,30/mese – € 0,07687/ora) a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 6 (sei) mesi nel periodo di riferimento.

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'EET.

L'elemento economico territoriale (EET) regionale è escluso ai fini del computo del TFR.

### ③ PREMIO DI PRODUTTIVITA'

A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo ed abbiano un'anzianità presso l'impresa di almeno **6 (sei)** mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € **133,00 (centotrentatre/00)**, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 (sette) rate mensili di pari importo, pari a € **19,00 (diciannove/00)** lordi mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196/97 sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 93,10= (novantatre/10) da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 17,50= (operai ed impiegati) e €12,25= (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposta per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 giugno 2009 al 31 dicembre 2009, al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.


In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

#### ④ CLAUSOLA FINALE

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

CONFARTIGIANATO DEL VENETO



CNA del Veneto



CASARTIGIANI del Veneto



Femca - CISL



Filtea - CGIL



Uilta - UIL

